



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

01 DIC. 2004

Protocollo N°

788413/40.02/4

Allegati N°

Oggetto

Programma Regionale Leader+.
Regola De Minimis.
Chiarimenti.

SOLO FAX

Ai Gruppi di Azione Locale (GAL)

e ai Responsabili Amministrativi Finanziari
(RAF) dei Gruppi di Azione Locale

e, p.c. Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA)
Passaggio Gaudenzio, 1
35131 - Padova
fax 049-8778750

Al fine di garantire una corretta applicazione del Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("De minimis"), si trasmette in allegato la nota della Commissione Europea - DG Concorrenza del 10.04.2001 avente oggetto "Calcolo del periodo triennale nell'applicazione della regola de minimis"; con la suddetta nota si precisa che, come chiarito dal Regolamento della Commissione CE 69/2001 "(...) L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (...)", e "(...) pertanto, cio' che è necessario prendere in considerazione non è, né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, ma piuttosto la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto (...)."

Cio' premesso, **per quanto riguarda i contributi concessi dai GAL**, l'individuazione della data a partire dalla quale sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto è regolata come segue:

- a) **nel caso dei GAL con RAF** coincide con la data dell'atto di concessione del contributo emanato dal RAF;
- b) **nel caso dei GAL senza RAF** coincide con quella della comunicazione ai beneficiari, come da protocollo.

Si ricorda che tale data corrisponde alla data di assunzione dell'impegno.

Segreteria Generale della Programmazione

D:\Documenti\leader+V\Decreto Interministeriale alla Commissione nota della Commissione sul
De Minimis.doc 29/11/2004
alazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA
Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Nel caso diverso in cui si tratta di stabilire il momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso con riferimento a **contributi concessi da altri enti**, la questione va risolta caso per caso alla luce di quanto stabilito dalla Commissione Europea e comunque non rientra tra le competenze del presente ufficio stabilire la data di efficacia di atti adottati da altri enti.

Con i miglior saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Ferdinando Schiavon

IL DIRIGENTE
Fabio Zuliani

IL FUNZIONARIO
Giampaolo Gennaro

Segreteria Generale della Programmazione

D:\Documenti\la massarolli\leader+Venezie\generale\1a\Commissione nota della Commissione sul
De Minimis.doc 29/11/2004
palazzo ex-ESAV - S. Croce, 1187 - 30125 VENEZIA
Tel. 041/2791175 - Fax 041/2791122 - e-mail: progcomunitari@mail.regione.veneto.it



COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

Il direttore

19.04.2001 *D/51580

Bruxelles,
DG COMP/A3/Asi/D-271

Oggetto: Calcolo del periodo triennale nell'applicazione della regola de minimis

Egregio Dott. Bellati,

La ringrazio per la Sua lettera del 28 febbraio 2001, registrata dalla Commissione il 20 marzo 2001, con cui attira la mia attenzione sulla necessità di un chiarimento relativo all'applicazione della regola de minimis, e più in particolare sul problema di determinare quale sia il momento pertinente per il calcolo del triennio, al fine di verificare se l'ammontare degli aiuti già percepiti superi o meno il limite di 100 000 EURO.

Il regolamento della Commissione CE 69/2001 del 12/02/2001 chiarisce questo problema stabilendo che "...L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso...". Pertanto, ciò che è necessario prendere in considerazione non è, né il momento della domanda dal parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, ma piuttosto la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto. In effetti, il termine "erogato" utilizzato al considerando 5 della versione italiana del regolamento (traduzione di "granted" in inglese o "accordée" in francese), significa normalmente il trasferimento di risorse finanziarie nella disponibilità dell'impresa e può creare dubbi interpretativi. Si tenga comunque presente che le altre versioni linguistiche, come sopra sottolineato, e la pratica costante della Commissione confermano che decisivo è soltanto il momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto.

Questo momento può dipendere da diversi elementi, che variano a seconda del diritto nazionale applicabile e del tipo di aiuto. È necessario in ogni caso stabilire quando questo diritto sorge. Per esempio nell'ipotesi in cui l'aiuto sia concesso con provvedimenti sottoposti a condizione sospensiva, il diritto a ricevere l'aiuto sorge quando viene emesso il provvedimento definitivo.

I miei servizi sono disponibili per tutti i chiarimenti necessari.

Distinti saluti,

[Handwritten signature]

K. MEHTA

Dott. Bellati
Eurosportello Veneto
Via Sanšovino, 9
I-30173 Venezia - Mestre

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio - Ufficio: J 70, 5-168.
Telefono: linea diretta (+32-2)299.60.77, centralino 298.11.11. Fax: 296.96.13.
Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.
H:\A-31_forum\2001_Départ\0271-ASI-De minimis-Letter to Dott. Bellati.doc